

Deliberazione 7 febbraio 2011 – VIS 19/11

Irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, nei confronti di Gelsia Reti S.r.l.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 7 febbraio 2011

Visti:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. III, 7 dicembre 2010, n. 5388;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 20 aprile 2005 (di seguito: decreto 20 aprile 2005);
- la deliberazione dell'Autorità 16 ottobre 2003, n. 118/03, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata ed integrata;
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 29 luglio 2004, n. 135/04;
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2004, n. 250/04;
- la deliberazione dell'Autorità 29 aprile 2005, n. 79/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2005, n. 202/05;
- la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 2005, n. 226/05;
- la deliberazione dell'Autorità 3 marzo 2006, n. 49/06;

- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2006, n. 203/06;
- la deliberazione dell’Autorità 23 aprile 2007, n. 95/07;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2007, n. 177/07;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2007, n. 336/07;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2008, ARG/elt 65/08;
- la deliberazione dell’Autorità 17 giugno 2008, ARG/elt 78/08;
- la deliberazione dell’Autorità 4 agosto 2008, ARG/elt 110/08;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2008, ARG/elt 188/08;
- la deliberazione dell’Autorità 27 marzo 2009, ARG/elt 34/09;
- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, VIS 168/09;
- la deliberazione dell’Autorità 22 dicembre 2009, VIS 171/09;
- la deliberazione dell’Autorità 15 dicembre 2010, GOP 75/10.

Considerato che:

- il Consiglio di Stato, con il parere n. 5388/10, si è espresso nel senso che l’attuale Collegio dell’Autorità, il cui mandato settennale è scaduto il 15 dicembre 2010, continua ad operare in regime di *prorogatio* limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili ed urgenti, per un periodo massimo di sessanta giorni dalla suddetta data;
- con la deliberazione GOP 75/10 l’Autorità si è conformata al suddetto parere stabilendo che, a decorrere dal 16 dicembre 2010, eserciterà le proprie funzioni limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione o a quelli indifferibili ed urgenti, fino al completamento del procedimento di nomina ed alla assunzione delle funzioni del nuovo Collegio, e comunque non oltre il 13 febbraio 2011;
- la presente delibera costituisce atto di ordinaria amministrazione, stante la doverosità dell’esercizio delle funzioni sanzionatorie.

Fatto

1. L’esame dei dati e degli elementi acquisiti con l’istruttoria conoscitiva, chiusa con deliberazione VIS 168/09, in merito alle anomalie riscontrate nella determinazione delle partite di energia elettrica prelevata dalla rete di trasmissione nazionale (di seguito: RTN) e non correttamente attribuita agli utenti del dispacciamento, ha evidenziato delle possibili inadempienze, nel triennio 2005-2007, da parte di alcune società tra cui Gelsia Reti S.r.l. (di seguito: Gelsia Reti o società).
2. Pertanto, con deliberazione VIS 171/09 l’Autorità ha avviato nei confronti di Gelsia Reti un procedimento per accertare la commissione, nel triennio 2005 – 2007, di errori nella determinazione dei dati necessari ai fini della quantificazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento e, in particolare, la violazione delle disposizioni in materia di aggregazione delle misure dei prelievi per il servizio di

- dispacciamento (art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06).
3. Con nota 29 gennaio 2010 (prot. Autorità n. 0004528/A) la società ha chiesto di accedere agli atti del procedimento e di essere ascoltata in audizione finale avanti al Collegio.
 4. In data 18 febbraio 2010 (prot. Autorità n. 0007669) e 8 aprile 2010 (prot. Autorità n. 0014475) è stato consentito l'accesso agli atti del procedimento.
 5. Nel corso dell'istruttoria Gelsia Reti ha depositato una memoria (prot. Autorità n. 0019397/A del 19 maggio 2010).
 6. Con nota 27 ottobre 2010 (prot. Autorità n. 0035682), il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del d.P.R. n. 244/01, ha comunicato alla società le risultanze istruttorie, confermando la contestazione delle predette violazioni.
 7. Con lettera 11 novembre 2010 (prot. Autorità n. 0037329) la società ha rinunciato ad essere sentita in audizione finale avanti al Collegio.

Valutazione giuridica

8. La disciplina del *servizio* di pubblica utilità del *dispacciamento* è contenuta nella deliberazione n. 168/03 (cfr. art. 6 dell'Allegato A della citata delibera) e, dal 1 gennaio 2007, nella deliberazione n. 111/06 (cfr. art. 5 dell'Allegato A della citata delibera), oltre che nel Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete (c.d. Codice di rete), predisposto dal Gestore della Rete sulla base delle direttive emanate dall'Autorità con deliberazione n. 250/04, ed approvato da quest'ultima con le deliberazioni n. 79/05 e n. 49/06.
9. Nell'ambito del servizio di dispacciamento rientra l'*aggregazione delle misure dell'energia elettrica* ai fini della quantificazione dei corrispettivi di *dispacciamento* di cui è responsabile Terna che, a tal fine, si avvale dell'opera delle imprese distributrici (artt. 43 e ss. della delibera n. 168/03 e, successivamente, artt. 33 e ss. della delibera n. 111/06; art. 54 della delibera n. 250/04). In particolare, per quanto concerne:
 - le misure delle *immissioni*, le imprese distributrici comunicano mensilmente le misure delle immissioni di energia elettrica relative a punti di immissione ubicati sulla propria rete a Terna (la quale poi aggrega dette misure nonché quelle, dalla stessa direttamente rilevate, delle immissioni di energia relative a punti di immissione ubicati sulla RTN ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento: art. 44, delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 34, delibera n. 111/06);
 - le misure dei *prelievi*, le imprese distributrici di riferimento aggregano le misure dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria, comunicate mensilmente dalle imprese distributrici sottese, con quelle dei prelievi di energia elettrica relativi a punti di prelievo trattati su base oraria ubicati nel proprio ambito di competenza ed appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento e le comunicano mensilmente a Terna (che, infine, aggrega le misure dei prelievi di energia elettrica ad essa comunicati appartenenti ad un medesimo punto di dispacciamento: art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06).

10. L'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica svolta dalle imprese distributrici è remunerata: Terna, infatti, versa loro un corrispettivo sulla base delle regole definite dall'Autorità (artt. 44 e ss. delibera n. 168/03 e, successivamente, artt. 33 e ss. delibera n. 111/06).
11. Per il corretto svolgimento delle predette attività, le imprese distributrici devono conoscere i punti di immissione e di prelievo localizzati nel loro ambito di competenza, nonché i punti di dispacciamento cui appartengono.
12. La regolazione economica del servizio di dispacciamento è completata dalla deliberazione n. 118/03, con la quale l'Autorità ha disciplinato la determinazione convenzionale dell'energia elettrica *prelevata* in ciascuna ora nei punti di prelievo *non* trattati su base oraria (c.d. *load profiling*). Detta determinazione convenzionale prevede l'attribuzione, da parte di Terna a ciascun utente del dispacciamento, di una quota del prelievo residuo d'area (di seguito: PRA) e la regolazione, su base annuale, delle partite economiche di conguaglio emergenti dal confronto fra l'energia elettrica effettivamente prelevata in ciascun anno solare e l'energia elettrica attribuita sulla base del PRA. A tale fine le imprese distributrici di riferimento determinano mensilmente il PRA - pari, in ciascuna ora e per ciascuna area di riferimento, alla differenza tra l'energia elettrica ivi immessa e prelevata (art. 4 della delibera n. 118/03) - e lo trasmettono a Terna unitamente ai coefficienti di ripartizione mediante i quali il PRA medesimo è attribuito a ciascun utente del dispacciamento (art. 7, comma 5, della delibera n. 118/03).
13. Come esposto nella Relazione conclusiva allegata alla delibera VIS 168/09 (di chiusura dell'istruttoria conoscitiva), un certo quantitativo di errori da parte delle imprese distributrici è da considerarsi fisiologico nelle fasi iniziali di espletamento dell'aggregazione delle misure; pertanto si giustifica, limitatamente a tale fase, la presenza di rettifiche:
 - riguardanti un numero di punti di dispacciamento non superiore al 10% dei punti complessivamente gestiti nell'anno con riferimento alla propria rete di distribuzione; tale percentuale è calcolata come media mensile in ciascun anno;
 - riguardanti un quantitativo di energia non superiore al 5% dell'energia complessivamente prelevata su base annua dai punti di prelievo trattati su base oraria connessi alla propria rete di distribuzione;
 - riguardanti una correzione al valore del PRA non superiore al 5% del valore complessivo annuo del PRA relativo alle proprie aree di riferimento.
14. Sulla base delle misure comunicate dalle imprese distributrici ai sensi della deliberazione n. 168/03 (e successivamente della deliberazione n. 111/06) e sulla base del PRA dalle medesime determinato, Terna calcola ogni mese l'energia elettrica *immessa* e l'energia elettrica *prelevata* per punto di dispacciamento e per periodo rilevante (c.d. *settlement* mensile) (art. 43, comma 4, delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 33, comma 4, delibera n. 111/06).

A. Argomentazioni di Gelsia Reti S.r.l.

15. Nella memoria difensiva la società chiede che non venga irrogata alcuna sanzione e a tale fine svolge argomentazioni per ciascuna condotta contestata. In particolare:
 - per quanto concerne la violazione dell'art. 47 della deliberazione n. 168/03 e successivamente, dell'art. 37 della deliberazione n. 111/06, ad avviso della

società non sarebbero stati commessi errori nella gestione dell'anagrafica dei punti di prelievo e la documentazione trasmessa da Terna all'Autorità non fornirebbe alcuna prova in merito. Gelsia Reti avrebbe regolarmente e tempestivamente istituito il registro elettronico dei punti di immissione e di prelievo localizzati nel proprio ambito di competenza e avrebbe comunicato a ciascun utente del dispacciamento i relativi codici identificativi. Infine, la società non avrebbe ricevuto alcuna segnalazione da parte degli utenti del dispacciamento;

- sulla violazione dell'art. 44.1 della deliberazione n. 168/03 e successivamente, dell'art. 35 della deliberazione n. 111/06, la società osserva quanto segue: nell'anno 2005 le rettifiche ai dati di misura orari sarebbero inferiori alla soglia del 5%, mentre negli anni 2006 e 2007 le rettifiche operate, pur essendo superiori alla predetta soglia (rispettivamente pari a 8,09% e a 12,63% dell'energia complessivamente prelevata su base annua dai punti di prelievo trattati orari sulla propria rete di distribuzione), sarebbero tuttavia modeste in confronto alla quantità di energia rettificata a livello nazionale nell'anno di riferimento (rispettivamente 0,002% e 0,004%). Inoltre, Gelsia Reti evidenzia come nell'anno 2008 le rettifiche effettuate dalla società si sarebbero ridotte (a 1,92%), scendendo sotto la nuova soglia del 3% fissata dalla delibera ARG/elt 107/09 (TIS: Testo Integrato Settlement);
 - sul mancato rispetto dell'art. 7, comma 5, della delibera n. 118/03, la società rileva che le rettifiche al PRA trasmesse a Terna sarebbero negli anni 2005 e 2006 pari a zero e nell'anno 2007 pari a 0,12%, dunque sotto la soglia del 5%.
16. Secondo Gelsia Reti gli errori dalla medesima commessi non avrebbero inciso in modo significativo sulla determinazione e regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento e sul relativo corrispettivo.

B. Valutazione delle argomentazioni di Gelsia Reti

17. Alla società viene contestata l'inosservanza, negli anni 2006 e 2007, delle disposizioni relative all'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica (art. 44.1 della deliberazione n. 168/03 e successivamente, art. 35 della deliberazione n. 111/06). Dalla documentazione trasmessa da Terna nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva risulta, infatti, che nel biennio in esame Gelsia Reti ha commesso errori nell'aggregazione delle misure comportanti rettifiche riguardanti rispettivamente:

- il 15,48% e il 55,95% circa dei punti di dispacciamento totali gestiti, dunque una percentuale nettamente superiore alla soglia fisiologica del 10% sopra indicata. In particolare, la percentuale di punti di dispacciamento rettificati - computata come media mensile in ciascun anno - indica la percentuale degli utenti del dispacciamento "colpiti" dagli errori commessi da Gelsia Reti, con conseguenze pregiudizievoli dirette per loro ed indirette per i clienti finali ed il mercato elettrico in generale;
- il 9,83% e il 17,26% circa dell'energia complessivamente prelevata su base annua dai punti di prelievo trattati su base oraria connessi alla propria rete di distribuzione, dunque un quantitativo di energia superiore alla soglia fisiologica del 5%. Ciò è stato riconosciuto nella memoria, nella quale la società ha ammesso di avere operato negli anni 2006 e 2007 rettifiche dei

quantitativi di energia prelevata superiori alla predetta soglia, e precisamente pari all'8,09% e al 12,63% (tali dati, pur difformi da quelli sopra citati risultanti dalla documentazione trasmessa da Terna, sono comunque superiori alla citata soglia). L'argomentazione secondo cui dette rettifiche, essendo pari allo 0,002% e 0,004% della quantità di energia rettificata a livello nazionale negli anni considerati, sarebbero pressoché ininfluenti nella determinazione e regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento, è irrilevante ai fini dell'esclusione dell'illecito e assume, al più, rilievo ai fini della quantificazione della sanzione. E' altresì inidonea ad escludere la sussistenza dell'infrazione la circostanza - peraltro non dimostrata - che nell'anno 2008 le rettifiche delle misure orarie sarebbero state solo l'1,92%, interessando un arco temporale diverso da quello in contestazione.

18. Pertanto, essendo contestata solo la violazione delle disposizioni sull'aggregazione delle misure dei prelievi per il servizio di dispacciamento, si condividono le deduzioni svolte dalla società in ordine all'assenza di violazioni, nel triennio 2005 – 2007, per quanto attiene alla determinazione del PRA (non risultano, infatti, errori oltre la soglia del 5%) ed alla gestione anagrafica dei punti di prelievo.

Quantificazione della sanzione

19. L'articolo 11 della legge n. 689/81 prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
20. Con deliberazione 2 ottobre 2008, ARG/com 144/08, l'Autorità ha adottato “*Linee guida sull'applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481*”.
21. Sotto il profilo della gravità della violazione, Gelsia Reti non ha rispettato norme poste a tutela di un interesse rilevante quale quello dell'ordinato ed efficiente funzionamento del servizio di pubblica utilità del dispacciamento, fondamentale per la garanzia del corretto funzionamento del sistema elettrico nazionale. Per il buon esito della regolazione economica di tale servizio è indispensabile l'esatta determinazione dell'energia elettrica prelevata. Errori nell'aggregazione delle misure dell'energia elettrica prelevata si ripercuotono irrimediabilmente sulla quantificazione delle perdite di energia sulla rete e, dunque, sulla determinazione del corrispettivo *uplift*, sull'attività di *settlement* mensile (cioè la determinazione dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento effettuata da Terna mensilmente), sulla fase di conguaglio annuale relativo ai punti di prelievo non trattati su base oraria prevista nell'ambito della disciplina del *load profiling* e, in generale, sulla determinazione e regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento. Inoltre, tali errori incidono sulla remunerazione del servizio di trasmissione (basata su una stima dell'energia elettrica prelevata, effettuata dall'Autorità in base alle misure comunicate da Terna, la quale aggrega i dati

- trasmessi al riguardo dalle imprese distributrici), nonché sulla definizione della perequazione generale e sulla fissazione delle componenti UC1 e della relativa esazione e gestione del gettito.
22. Assumono, altresì, rilievo il fatto che l'aggregazione delle misure dei prelievi di energia elettrica sia un'attività remunerata per la quale negli anni in esame Gelsia Reti ha ricevuto un corrispettivo e il fatto che dal 2006 al 2007 le rettifiche contestate anziché decrescere, siano notevolmente aumentate.
 23. Inoltre le condotte contestate hanno inciso in modo significativo sulla determinazione e regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento relative all'ambito di competenza della società: conferma di ciò è data dal fatto che le riscontrate percentuali del numero di punti di dispacciamento e dei quantitativi di energia elettrica prelevata, interessati dalle rettifiche sono superiori alle predette soglie fisiologiche. Non pare pertinente il confronto tra l'asserito modesto quantitativo di energia rettificato *dalla società* rispetto a quello rettificato *a livello nazionale* in ciascuno dei due anni in questione: è ovvio, infatti, che l'energia rettificata da un solo distributore, per di più titolare di una rete di distribuzione di dimensione locale come nella fattispecie, risulti modesta se paragonata con quella rettificata dalla totalità dei distributori.
 24. Le condotte contestate si sono protratte per due anni (2006 e 2007).
 25. Per quanto riguarda l'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione*, non risulta alcuna circostanza rilevante.
 26. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Gelsia Reti non si è resa responsabile di altra violazione di provvedimenti dell'Autorità.
 27. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato realizzato nell'anno 2008 dalla società nello svolgimento dell'attività di distribuzione e misura dell'energia elettrica è pari a circa 7.000.000 (settemilioni) di euro.
 28. Pertanto, tale violazione comporta l'irrogazione di una sanzione di euro 75.000 (settantacinquemila)

DELIBERA

1. si accerta la violazione, da parte di Gelsia Reti S.r.l., delle disposizioni in materia di aggregazione delle misure dei prelievi per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica, in particolare degli art. 44.1 delibera n. 168/03 e, successivamente, art. 35 delibera n. 111/06, nei termini di cui in motivazione;
2. è irrogata a Gelsia Reti S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 75.000 (75.000) per aver violato le suddette disposizioni;
3. si ordina a Gelsia Reti S.r.l. di pagare la sanzione di cui al precedente punto 2 entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.A. presentando il modello allegato (recante codice ente "QAE" e codice tributo "787T"), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato A), come previsto dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237;

4. decorso il termine di cui al punto precedente, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81 (codice tributo “789T”);
5. si ordina a Gelsia Reti S.r.l. di comunicare all’Autorità l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui sopra, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato;
6. il presente provvedimento sarà notificato mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento a Gelsia Reti S.r.l., con sede legale in via Palestro, n. 33, 20038 Seregno (MB), studio legale Lanzalone & Partners, Corso Monforte, 2, 20100 Milano e pubblicato sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

7 febbraio 2011

Il Presidente: Alessandro Ortis